

DELIBERA N. 163/20/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 149/20/CONS RECANTE “CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RICHIESTE DI PROROGA DELLA DURATA DEI DIRITTI D’USO DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN BANDA 900 MHZ E DI TIM S.P.A. E VODAFONE ITALIA S.P.A. IN BANDA 2100 MHZ E SULLE CONNESSE CONDIZIONI REGOLAMENTARI”

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la delibera n. 149/20/CONS del 7 aprile 2020, recante *“Consultazione pubblica sulle richieste di proroga della durata dei diritti d’uso di Iliad Italia S.p.A. in banda 900 MHz e di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. in banda 2100 MHz e sulle connesse condizioni regolamentari”*;

VISTA la nota del MISE ricevuta in data 16 aprile 2020 (prot. Agcom n. 167283) con la quale, ad integrazione della richiesta pervenuta il 28 gennaio 2020, è stato chiesto all’Autorità il parere (intesa) ai sensi dell’art. 25, comma 6, del Codice, anche sull’istanza presentata dalla società Wind Tre in data 15 aprile 2020 di proroga integrativa al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso del quarto dei propri blocchi FDD da 2x5 MHz di spettro a 2100 MHz;

CONSIDERATO che tale diritto d’uso, in scadenza al 31 dicembre 2021, è stato assegnato alla Società (già Wind Telecomunicazioni) con determina del MISE dell’8 settembre 2009 dopo la gara tenutasi a giugno del 2009 sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 541/08/CONS, e trasferito alla Società a seguito della fusione societaria tra Wind Telecomunicazioni e H3G e che, pertanto, tale diritto d’uso non rientra temporalmente nella proroga di cui al decreto interministeriale del 6 maggio 2009 concessa alla Società per gli altri diritti d’uso nella stessa banda;

CONSIDERATO che la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 149/20/CONS, in merito alla richiesta del MISE del 28 gennaio 2020 che riguarda l’istanza di proroga degli operatori TIM e Vodafone Italia dei propri diritti d’uso delle

frequenze in banda 2100 MHz, ivi inclusi i lotti assegnati nella stessa gara di cui sopra, è stata avviata in data 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che, anche a seguito di quanto previsto con la delibera n. 430/16/CONS riguardo il trasferimento delle frequenze da Wind Telecomunicazioni e H3G a Wind Tre e Iliad Italia, a seguito della concentrazione comunitaria M.7758, Wind Tre aveva presentato al MISE nel 2017, in attuazione della delibera suddetta, il piano tecnico finanziario, come previsto anche nella relativa determinazione ministeriale di trasferimento;

CONSIDERATO che tale piano tecnico finanziario presentato da Wind Tre, per ragioni oggettive sia tecniche che economiche, già riguardava la pianificazione d'uso del complesso delle frequenze a 2100 MHz assegnate;

CONSIDERATO che Wind Tre, per ovviare alla discrasia temporale dei provvedimenti di assegnazione e proroga riguardanti i propri diritti d'uso, ha presentato, come nel suo diritto, la citata istanza di proroga integrativa del 15 aprile 2020 allegando il piano tecnico finanziario aggiornato a tale data, per il complesso delle proprie frequenze a 2100 MHz;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga integrativa di tale diritto d'uso da 2x5 MHz FDD a 2100 MHz da parte di Wind Tre attiene all'istruttoria già avviata dall'Autorità con la delibera n. 149/20/CONS e che il termine di 30 giorni per la partecipazione alla consultazione da parte dei soggetti interessati è sospeso secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020;

CONSIDERATO che la congruità del predetto piano tecnico, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003, deve comunque essere valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori;

CONSIDERATO che, in disparte la proroga dello specifico lotto da 2x5 MHz FDD di Wind Tre, le altre misure regolamentari proposte nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 149/20/CONS si applicherebbero anche a tale lotto, ove prorogato;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di estendere la consultazione di cui alla delibera n. 149/20/CONS anche alla richiesta di parere del MISE del 16 aprile 2020, integrativa di quella precedente del 28 gennaio 2020, così da garantire, in ragione della connessione oggettiva delle due richieste, una completa e organica trattazione della materia nell'ambito di un unico procedimento;

RITENUTO, a tal fine, necessario integrare il documento di consultazione di cui all'allegato B della delibera n. 149/20/CONS con riferimento alle valutazioni relative all'istanza dell'operatore Wind Tre di proroga del proprio lotto aggiuntivo da 2x5 MHz di spettro accoppiato a 2100 MHz assegnato nel 2009;

RITENUTO altresì necessario aggiornare, relativamente al computo dei termini, il riferimento alla sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. All'art. 1, comma 3, della delibera n. 149/20/CONS e al relativo Allegato A, le parole *“Ai fini del computo dei termini si tiene conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“Ai fini del computo dei termini si tiene conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e della proroga intervenuta ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”*.

2. L'Allegato B della delibera n. 149/20/CONS è integrato secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone

Allegato 1 alla delibera n. 163/20/CONS

Integrazioni all'Allegato B della delibera n. 149/20/CONS

1. Al documento di consultazione di cui all'Allegato B della delibera n. 149/20/CONS sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“25-bis. Il MISE, con nota acquisita al prot. Agcom n. 167283 del 16 aprile 2020, di integrazione della precedente richiesta del 28 gennaio 2020, ha trasmesso all'Autorità l'istanza della società Wind Tre di proroga integrativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, del proprio diritto d'uso delle frequenze nella banda a 2100 MHz da 2x5 MHz rilasciato con determina del 8 settembre 2009, la cui scadenza è rimasta fissata al 31 dicembre 2021, richiedendo il previsto parere (intesa) dell'Autorità. La società Wind Tre richiede che anche tale diritto d'uso sia prorogato al 31 dicembre 2029 come gli altri in capo alla stessa già prorogati con decreto 6 maggio 2009 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale istanza reca in allegato il previsto piano tecnico finanziario a sostegno della richiesta, che consiste in un aggiornamento del piano tecnico finanziario già presentato nel 2017, come previsto nella determinazione ministeriale del 24 ottobre 2016 di trasferimento dei diritti d'uso in banda 2100 MHz a seguito della concentrazione comunitaria M.7758, in attuazione anche di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 430/16/CONS.”.

“53-bis. Riguardo alla richiesta di Wind Tre di proroga del proprio diritto d'uso aggiuntivo in banda 2100 MHz assegnato nel 2009 che per un fatto temporale non è rientrato nella proroga concessa di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2009, l'Autorità osserva, a una valutazione preliminare, che il piano tecnico finanziario aggiornato presentato dalla società appare adeguato a sostenere la richiesta presentata, atteso anche che gli investimenti, i servizi e le tecnologie proposte per l'uso efficiente dello spettro sono impiegate per il complesso della banda FDD a 2100 MHz e non specifiche per un singolo lotto di frequenze. Il lotto in oggetto appare quindi del tutto integrato nella rete di Wind Tre e funzionale al coerente funzionamento del *layer* di rete a 2100 MHz, e pertanto appaiono confermate le valutazioni già espresse in occasione della precedente proroga. La nuova scadenza proposta è la stessa degli altri diritti d'uso della società già prorogati. Pertanto, non appaiono sussistere elementi ostativi ad accogliere la richiesta della Società.”.

2. Nella domanda n. 2.2, dopo le parole “Vodafone Italia” sono aggiunte le parole “, e del lotto aggiuntivo da 2x5 MHz di Wind Tre,”.

3. Al considerato 75 e al considerato 78 dopo le parole “Vodafone Italia” sono aggiunte le parole “ e Wind Tre”.